



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 152

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 ottobre 2023

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 18 ottobre 2023

Plenaria

125^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che si è convenuto di concludere i lavori per le ore 20, a meno che non si esaurisca prima la votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la soluzione migliore sarebbe rinviare il seguito delle votazioni, per svolgere prima le audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e del professor Cassese, nonché l'approfondimento sulla lettera del governatore della Banca d'Italia Visco.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le ragioni del senatore Giorgis, sottolinea che tra i Gruppi si era raggiunto un accordo diverso. Fa notare di aver dovuto rinunciare, insieme agli altri senatori del Gruppo FdI, a una riunione con il ministro Urso convocata per le ore 17,30, proprio per non venire meno agli accordi presi sull'organizzazione dei lavori.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.23.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame conferisce la facoltà di rinnovare l'intesa anche per un periodo inferiore al primo, in modo che, se per esempio finisse la legislatura, la valutazione sul rinnovo dell'accordo spetterebbe alla nuova maggioranza. In questo modo si rispetterebbe l'orientamento dei cittadini.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta in esame, in quanto ispirata a un principio prudenziale. A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendolo una proposta di buon senso, soprattutto in sede di prima applicazione di un provvedimento che avrà un impatto considerevole sulla cornice istituzionale del Paese. Sarebbe quindi opportuno prevedere un periodo di sperimentazione, consentendo alle Regioni di modificare il proprio orientamento iniziale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide la proposta di applicare un criterio prudenziale in sede di prima applicazione dell'autonomia differenziata, al fine di tenere conto di eventuali mutamenti di indirizzo politico sulle materie da delegare alla Regione e di fare un bilancio del funzionamento dell'intesa. Anche se, rispetto alla prima stesura del testo, sono stati inseriti correttivi per rendere non irreversibili le intese, comunque il procedimento di modifica o revoca dell'intesa resta più complesso di quello per la sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.23 è respinto.

In assenza della proponente, il senatore LISEI fa proprio l'emendamento 7.24 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.25.

Il senatore CATALDI (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, con il quale si propone di consentire sia alla Regione sia allo Stato di far cessare anticipatamente l'intesa, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda. Ritiene che solo in questo modo sia possibile evitare di perdere competitività rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che bisognerebbe modificare il comma 2 dell'articolo 7 per rendere più flessibile l'eventuale revoca dell'intesa, dopo averne monitorato gli effetti, per un principio di buona amministrazione. Pertanto, allo scadere del termine della convenzione, è preferibile evitare qualsiasi automatismo per il rinnovo, per tutelare meglio l'interesse generale anche rispetto a specifiche funzioni trasferite.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ribadisce che sarebbe utile evitare meccanismi troppo rigidi, trattandosi di riforme che modificano il rapporto tra Stato e Regioni. Essendo la durata di dieci anni molto lunga, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di una revisione anticipata dell'intesa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene convincenti le ragioni illustrate a sostegno dell'emendamento 7.25, per cui chiede al rappresentante del Governo un chiarimento circa i motivi della sua contrarietà.

Il ministro CALDEROLI precisa che, indipendentemente dalla durata dell'intesa, questa può essere fatta cessare prematuramente, secondo le modalità indicate dalle proposte emendative all'articolo 7 precedentemente accantonate.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno allora accantonare anche la proposta in esame.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, sono stati accantonati gli emendamenti 7.15, 7.17 e 7.19, che prevedono la cessazione dell'intesa a seguito di votazione a maggioranza assoluta delle Camere. L'emendamento 7.25 prevede una ipotesi analoga, ma solo con riferimento alla scadenza della durata dell'intesa. In questo caso, il testo originario dell'articolo 7 prevede che il rinnovo sia automatico, salvo che si attivi un processo di revisione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene più logico sospendere l'esame anche su questo emendamento, nell'attesa di votare quelli precedentemente accantonati.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame prevede altresì la possibilità di una cessazione anticipata dell'in-

tesa anche limitatamente a singole funzioni trasferite. Tali correttivi sono necessari, se si considera che le quindici Regioni a statuto ordinario possono richiedere il trasferimento di materie e funzioni differenti le une dalle altre. Al contrario, in uno Stato federale come la Germania, i Länder esercitano tutti le medesime competenze, stabilite preventivamente.

Il PRESIDENTE rileva che anche con l'emendamento 7.19 si prevede la possibile cessazione anticipata di singole parti delle intese.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa notare che, seppure si accantonasse anche l'emendamento 7.25, non aumenterebbe il numero delle votazioni da effettuare, in caso di riformulazione delle proposte accantonate in un unico testo.

Il PRESIDENTE conviene sulla rilevanza della questione sollevata. In effetti, la criticità relativa a una specifica funzione non dovrebbe travolgere l'intera intesa. Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento 7.25.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) concorda con le considerazioni del Presidente.

L'emendamento 7.25 è quindi accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.26.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che, con l'emendamento in esame, si propone di indicare nell'intesa le disposizioni statali vigenti nelle materie trasferite che si intendono abrogate contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa. Ritiene, infatti, che se dall'approvazione dell'intesa scaturissero effetti abrogativi impliciti, come quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, si rischierebbe di ingenerare confusione, in violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto. Pertanto, invita il Governo a riconsiderare la proposta in esame, al fine di prevedere espressamente le disposizioni da abrogare.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in esame prevede una mera facoltà di indicare le disposizioni da abrogare.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la formulazione dell'emendamento sia da preferire rispetto al testo originario, sia dal punto di vista formale sia per il contenuto, poiché chiarisce quali norme debbano intendersi abrogate con la sottoscrizione dell'intesa. Auspica quindi che la proposta in esame sia approvata.

Il ministro CALDEROLI ritiene che l'emendamento 7.26 non sia corretto, innanzitutto perché prevedere l'abrogazione di leggi a seguito

dell'intesa comporterebbe un vuoto normativo per tutte le regioni non coinvolte nell'intesa stessa e per le quali devono ovviamente restare in vigore le leggi statali. In secondo luogo, se l'intesa venisse revocata, si rischierebbe analogamente un vuoto normativo. Infine, si verrebbe a determinare una sfasatura tra l'entrata in vigore dell'abrogazione (ossia con la legge di recepimento) e la successiva entrata in vigore delle necessarie norme regionali attuative dell'intesa.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che si debba sciogliere la questione se l'abrogazione debba essere esplicita o implicita, cioè se decisa direttamente dal legislatore o rimessa in sede interpretativa. A suo giudizio, in entrambi i casi si verificherebbe un vuoto normativo in caso di revoca dell'intesa. Se si dovesse optare per l'abrogazione esplicita, sarebbe opportuno disciplinarla in modo puntuale per evitare incertezza sulle leggi abrogate.

Ritiene comunque opportuno prevedere che l'indicazione delle disposizioni abrogate si esaurisca in una mera facoltà, come propone l'emendamento 7.26, in modo da valutare in via interpretativa i singoli casi. Per dirimere la questione, che appare piuttosto complessa, si potrebbe chiedere un parere al Comitato per la legislazione.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) osserva che l'inciso « approvata con legge », con riferimento all'intesa, appare superfluo, in quanto l'intesa non ha efficacia esterna senza l'approvazione con legge.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) obietta che si potrebbe fare confusione con il momento in cui è sottoscritto lo schema di intesa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) segnala che il successivo emendamento 7.27, a sua prima firma, propende per l'abrogazione implicita, sebbene le considerazioni emerse nel corso del dibattito inducano a una più approfondita riflessione, al fine di accertare le implicazioni di entrambe le soluzioni.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nel rilevare che il testo è suscettibile di differenti interpretazioni, ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 7.26, rispetto a quella proposta dal Governo. Infatti, se si selezionano le leggi che restano in vigore, vi è il rischio di creare un vuoto normativo per una banale dimenticanza. Si tratta comunque di una questione tecnica da approfondire.

Il PRESIDENTE ritiene convincenti le considerazioni del senatore Scalfarotto. Se si indicano esplicitamente le disposizioni che si intendono abrogate, quelle non menzionate restano in vigore e quanto meno non si rischia di determinare un vuoto normativo, potendo comunque risolvere la questione in via interpretativa.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che questi concetti siano già espressi nel testo del comma 3 dell'articolo 7.

Il PRESIDENTE non concorda con il senatore Tosato. L'emendamento 7.26 offre maggiori garanzie, sia perché con il verbo « può » indica una facoltà di indicare nell'intesa le leggi da abrogare, sia perché si lascia la possibilità di rimediare a una eventuale dimenticanza, senza causare un vuoto normativo.

Il ministro CALDEROLI precisa che, al comma 3, in realtà, si fa riferimento alle leggi che continuano ad essere applicate nel territorio della Regione. Il meccanismo delle « norme cedevoli » risulta infatti privo delle indicazioni problematiche del meccanismo abrogativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo il rilievo del ministro Calderoli, richiama l'attenzione sulla formulazione dell'emendamento 7.29 del Gruppo PD, secondo cui « in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia » con l'entrata in vigore dell'intesa.

Il ministro CALDEROLI ritiene che gli emendamenti in esame siano complessivamente peggiorativi del testo originario. Tuttavia, se venisse proposta una formulazione migliore dal Comitato per la legislazione, se ne potrebbe tenere conto per l'esame in Aula.

L'emendamento 7.29 potrebbe essere comunque accolto, purché si precisi che la cessazione dell'efficacia riguarda solo il territorio della Regione interessata.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), accogliendo l'indicazione del Governo, riformula l'emendamento 7.29 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE invita i proponenti degli emendamenti 7.26 e 7.27 a riformularli in un testo identico all'emendamento 7.29 (testo 2).

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 7.26 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) riformula l'emendamento 7.27 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato e ritira l'emendamento 7.28.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.26 (testo 2), 7.27 (testo 2) e 7.29 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

L'emendamento 7.30 è inammissibile in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE comunica che sull'emendamento 7.31 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 7.31 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che bisognerebbe verificare quali effetti si determinerebbero se, all'esito del monitoraggio, si riscontrasse un disallineamento tra entrate e uscite. Il nuovo testo, infatti, prevede che si proceda alla variazione delle aliquote di compartecipazione e alle conseguenti regolazioni finanziarie ma sempre nei limiti delle risorse disponibili. In presenza di un ciclo economico sfavorevole, vi è il rischio di dover reperire le risorse attraverso tagli in altri settori.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, ritenendo opportuno un approfondimento sulla riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio, secondo cui le variazioni debbano essere effettuate comunque entro i limiti delle risorse disponibili.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), pur comprendendo le riserve espresse, sottolinea che in ogni caso il nuovo testo dell'emendamento fa salvo il comma 4 dell'articolo 7, ove si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze possano disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea che i vincoli imposti dalla 5^a Commissione sono necessari per consentire un riequilibrio di bilancio rispetto all'esigenza di garantire i LEP.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nonostante il comma 4 dell'articolo 7, non vi sono sufficienti rassicurazioni che i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti anche se le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti. Come rilevato anche dal senatore Giorgis, lo Stato deve in ogni caso garantire i servizi essenziali, per esempio su sanità e istruzione. A suo avviso, sull'emendamento in esame restano molte perplessità.

Posto ai voti, l'emendamento 7.31 (testo 2) è approvato.

Il presidente TOSATO avverte che sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti da 7.50 a 7.63, poiché incidono sul comma 5 dell'arti-

colo 7, che risulta soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) pone una questione procedurale in merito alla dichiarazione di assorbimento o preclusione di una serie di emendamenti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2). Obietta, infatti, che il capoverso « Art. 7-*bis* », comma 1, dell'emendamento 7.31 (testo 2) riproduce quasi integralmente il testo del comma 5 che è stato soppresso. Pertanto, si sarebbe dovuto consentire la riformulazione degli emendamenti dichiarati assorbiti o preclusi, in modo da riferirli al comma 1 del nuovo articolo 7-*bis*, che di fatto sostituisce il comma 5 dell'articolo 7.

A suo avviso, si dovrebbe porre in votazione gli emendamenti che incidono sul comma 5 e, se approvati, sottoporli alla valutazione della Commissione bilancio.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel ritenere plausibili le considerazioni del senatore Giorgis, sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 7.31 ha carattere tecnico e non politico.

Il presidente BALBONI si riserva di effettuare un approfondimento sugli effetti preclusivi connessi all'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 7.32, che richiede un monitoraggio continuativo sull'attuazione delle intese. È infatti necessario assicurare la tempestività dell'intervento qualora non siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni. Del resto, con la moltiplicazione dei centri di spesa, vi è il rischio che si determinino sperequazioni in relazione ai diritti di cittadinanza.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del monitoraggio al fine di evitare che si verifichino sperequazioni. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Anche il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiarano il proprio voto favorevole,

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39 sono respinti.

Gli identici emendamenti 7.33, 7.36 e 7.38 sono inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.34.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo sull'emendamento in esame, che prevede un monitoraggio da parte dello Stato sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, la cessazione dell'intesa.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo un approfondimento sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno prevedere la cessazione dell'intesa senza che ci sia neanche una valutazione delle ragioni oggettive del mancato conseguimento dell'obiettivo, che potrebbe essere dipeso magari da cause di forza maggiore.

Il ministro CALDEROLI conferma la propria contrarietà all'emendamento 7.34, innanzitutto perché si verificherebbe una lesione delle prerogative del Parlamento, che avrebbe un ruolo nell'approvazione dell'intesa, ma non nella dichiarazione di cessazione. Infatti, con l'emendamento 7.34, tale decisione verrebbe rimessa allo Stato, quindi al Governo.

In secondo luogo, rileva che il testo del disegno di legge già prevede l'intervento della Commissione paritetica sul mancato rispetto dei LEP.

Infine, ricorda che è stato accantonato un emendamento con cui si prevede la possibilità di intervento per determinate fattispecie tra le quali il mancato conseguimento dei LEP.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.34.

Avverte poi che, con riguardo alle richieste avanzate dal senatore Giorgis, sono stati presi contatti sia con la segreteria del ministro Giordano, sia con il professor Cassese, per l'organizzazione delle relative audizioni. In particolare, il professor Cassese ha preannunciato la sua disponibilità, una volta conclusi i lavori del CLEP, il che dovrebbe avere luogo auspicabilmente entro la fine di ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. – Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Minasi, che si propone di riconoscere uno

status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Il testo del provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica la finalità della proposta, facendo riferimento al principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.

L'articolo 2 estende le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Prevede, inoltre, che gli eventi dannosi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle speciali elargizioni. Nello specifico, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente.

Sono invece esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle modalità di corresponsione dei benefici, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 19 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615**Art. 7.****7.26 (testo 2)**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. ».

7.27 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. ».

7.29 (testo 2)

MELONI, GIORGIS, PARRINI, MARTELLA, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. ».

7.31 (testo 2)

OCCHIUTO, PIROVANO, BORGHESE, LISEI, SPELGATTI, TERNULLO, SPINELLI, DE PRIAMO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: « Monitoraggio ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili. ».
